

02/10/2026



A
G
E
N
Z
I
A

ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Revisione della Dichiarazione Doganale

Evoluzione normativa e aspetti operativi

Revisione della Dichiarazione Doganale EVOLUZIONE NORMATIVA

Fonti nazionali del diritto doganale antecedenti alla riforma fiscale

La base del diritto interno, prima della riforma fiscale di cui alla l. delega 111/2023 (attuata con d.lgs. 141/2024), erano:

- R.D. 65/1896;
- D.p.R. 43/1973 (T.U.L.D. «Testo Unico delle Leggi Doganali»);
- D.lgs. 374/1990 (con particolare riferimento all'art. 11).

Fonti del diritto doganale

Evoluzione normativa

La riforma fiscale

La legge delega 111/2023 ha dedicato due norme al diritto doganale: artt. 11 e 20.

In attuazione della delega, il legislatore ha varato il D.lgs. 141/2024 («Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione»).

Principali caratteristiche:

- Abrogazione delle disposizioni incompatibili con il diritto dell'Unione Europea;
 - La disciplina nazionale è racchiusa in un unico testo normativo allineato al diritto unionale.
-

Fonti del diritto doganale

Evoluzione normativa

Principali innovazioni in materia di revisione

Il capo IV delle NDC allegate al D.lgs. 141/2024 («Revisione dell'accertamento») si **compone di 4 articoli (artt. 40 – 43) che sostituiscono l'art. 11 del D.lgs. 374/1990.**

- La normativa attualmente vigente ha innovato rimarcando una netta distinzione tra le fasi del controllo doganale e dell'accertamento;
 - Viene riaffermato il diritto del contribuente al contraddittorio endoprocedimentale;
 - Viene sottolineata l'importanza dell'obbligo di motivazione rafforzata.
-

Quadro normativo unionale

La normativa doganale di riferimento è costituita da:

- **Codice Doganale dell'Unione** (Reg. UE del Parlamento e del Consiglio 952/2013);
- **Regolamento Delegato** (Reg. UE 2446/2015);
- **Regolamento di Esecuzione** (Reg. UE 2447/2015).

L'art. 1 NDC individua come fonti:

1. Fonti unionali (principale).
 2. Le norme del diritto internazionale, generale e pattizio, in ossequio al principio espresso dall'art. 10 della Costituzione Italiana.
 3. Le fonti di carattere nazionale vengono solo dopo quelle unionali e internazionali.
-

Quadro normativo unionale

- Art. 22, par. 6, CDU. Diritto dell'operatore a essere ascoltato;
 - Art. 102 CDU. Individuazione dei casi in cui è esclusa la notifica dell'obbligazione;
 - Art. 87 CDU. Competenza territoriale alla revisione;
 - Art. 103 CDU. Prescrizione.
 - Artt. 104 – 105 CDU. Regole di contabilizzazione;
 - Art. 48 CDU. Potere di procedere alla revisione d'ufficio.
 - Art. 173 CDU. Modifica della dichiarazione in dogana.
-

Quadro normativo unionale

Norme unionali di maggior rilievo

- **Art. 48 CDU - Controllo a posteriori**

Ai fini dei controlli doganali, le autorità doganali possono verificare l'esattezza e la completezza delle informazioni fornite in una dichiarazione in dogana, in una dichiarazione per la custodia temporanea, in una dichiarazione sommaria di entrata, in una dichiarazione sommaria di uscita, in una dichiarazione di riesportazione o in una notifica di riesportazione, nonché l'esistenza, l'autenticità, l'accuratezza e la validità di qualsiasi documento di accompagnamento e possono esaminare la contabilità del dichiarante e altre scritture riguardanti le operazioni relative alle merci in questione o le precedenti e successive operazioni commerciali relative alle stesse merci dopo averle svincolate.

Le medesime autorità possono procedere anche alla visita delle merci e/o al prelievo di campioni quando ne hanno ancora la possibilità.

- **Art. 103 CDU - Prescrizione dell'obbligazione doganale**

Nessuna obbligazione doganale può essere notificata al debitore dopo la scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale.

Quando l'obbligazione doganale sorge in seguito a un atto che nel momento in cui è stato commesso era perseguibile penalmente, il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 è esteso da un minimo di cinque anni a un massimo di dieci anni conformemente al diritto nazionale.

I termini di cui ai paragrafi 1 e 2 sono sospesi qualora:

- a) sia presentato un ricorso a norma dell'articolo 44;
- b) le autorità doganali comunichino al debitore, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 6, le motivazioni in base alle quali intendono notificare l'obbligazione doganale.

Quando l'obbligazione doganale è ripristinata a norma dell'articolo 116, paragrafo 7, i termini sono sospesi dalla presentazione della domanda di rimborso o sgravio fino alla decisione sulla stessa.

Quadro normativo unionale

Norme unionali di maggior rilievo

- **Art. 173 CDU - Modifica della dichiarazione in dogana**

Su sua richiesta, il dichiarante è autorizzato a modificare una o più indicazioni della dichiarazione in dogana dopo l'accettazione di quest'ultima da parte delle autorità doganali. La modifica non può far diventare oggetto della dichiarazione merci diverse da quelle inizialmente dichiarate.

Le rettifiche non possono essere autorizzate se la richiesta è fatta dopo che le autorità doganali:
hanno informato il dichiarante che intendono procedere alla visita delle merci;
hanno stabilito che le indicazioni della dichiarazione sono inesatte;
hanno svincolato le merci.

Su richiesta del dichiarante, **entro tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione in dogana**, la modifica della stessa può essere autorizzata dopo lo svincolo delle merci per consentire al dichiarante di adempiere ai propri obblighi riguardanti il regime doganale interessato.

Revisione e rettifica

Differenza revisione – rettifica

Dal punto di vista normativo:

- **Revisione:** procedimento amministrativo con cui l'autorità doganale riesamina una dichiarazione già accettata per verificare se gli elementi dichiarati siano corretti e completi. Può essere richiesta dall'operatore oppure avviata d'ufficio dall'amministrazione. Ha natura procedimentale e consiste nell'attività di controllo e riesame,
- **Rettifica:** modifica concreta dei dati contenuti nella dichiarazione doganale. Nel CDU il termine è utilizzato soprattutto per indicare la modifica della dichiarazione a seguito dei controlli o della richiesta dell'operatore. La rettifica può riguardare diversi ambiti quali classificazione tariffaria, origine, valore, quantità, regime doganale o altri elementi dichiarati. Ha natura sostanziale, perché incide direttamente sul contenuto della dichiarazione

Uso del termine nella prassi:

La rettifica della dichiarazione doganale consiste nella correzione di dati errati o incompleti contenuti nella dichiarazione. In senso pratico, la rettifica può riguardare modifiche che non incidono sull'accertamento dei diritti doganali, mentre le modifiche che incidono su dazi, IVA o altri diritti confluiscono generalmente nell'ambito della revisione della dichiarazione.

Revisione dell'accertamento

Dopo lo svincolo della merce, l'Agenzia può procedere al controllo *a posteriori* della dichiarazione doganale.

Il controllo a posteriori può essere eseguito

- **d'ufficio;**
- **su istanza dell'operatore.**

Art. 40 NDC: fornisce una dettagliata disciplina dello svolgimento dei controlli a posteriori, specificando, al I comma, che «[...] *l'Agenzia e la Guardia di Finanza possono procedere, dopo lo svincolo delle merci, al controllo a posteriori delle dichiarazioni doganali*».

Revisione dell'accertamento

Nello svolgimento dei controlli di cui sopra, sono previsti i seguenti poteri:

- **Richiesta di documenti e informazioni** (art. 40, II comma, lett. A);
 - **Accessi presso la sede degli operatori e sui beni viaggianti** (art. 40, II comma, lett. B);
 - **Indagini economiche e finanziarie.**
-

Revisione dell'accertamento

L'Art. 41 NDC prevede espressamente, a carico dell'Agenzia e della Guardia di Finanza, l'**obbligo di redigere**, all'esito dei controlli *a posteriori*, **un apposito verbale di constatazione**.

Tale verbale deve essere:

- notificato alla parte;
 - deve illustrare le operazioni svolte;
 - dare conto delle interlocuzioni effettuate con l'operatore;
 - procedere a valutazioni conclusive in ordine all'attività adeguatamente motivate.
-

Revisione dell'accertamento

Diritto al contraddittorio

Il diritto al contraddittorio è previsto dall'art. 22, par. 6, CDU ed è l'esito di una lunga elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (rilevanti le sentenze *Sopropé* del 2008 e *Kamino* del 2014).

A rafforzare il diritto in commento è intervenuto anche lo Statuto dei diritti del contribuente (l. 212/2000) per come modificato, nell'ambito della riforma fiscale, dal D.lgs. 219/2023: l'**art. 6 *bis*** dello Statuto dispone che *«tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo»*.

Tuttavia, in maniera difforme dalla materia tributaria generale, il **termine per la presentazione di controdeduzioni da parte dell'operatore è di 30 giorni** (non 60 giorni) in forza dell'art. 22, par. 6, CDU.

Revisione dell'accertamento

Obbligo di motivazione rafforzata.

Al diritto al contraddittorio dell'operatore corrisponde l'obbligo di motivazione rafforzata da parte dell'Amministrazione, nell'ipotesi in cui non si intenda aderire alle controdeduzioni presentate.

In forza dell'art. 42, comma V, NDC, *«la parte può comunicare al competente ufficio dell'Agenzia, entro trenta giorni, decorrenti dalla data di notifica o avvenuta consegna del verbale di constatazione, osservazioni e richieste, di cui l'ufficio dell'Agenzia tiene conto nel provvedimento finale»*.

In sintesi:

Se l'Amministrazione non intende aderire alle controdeduzioni della parte, ha l'obbligo di tenerne conto nell'avviso di rettifica, integrando la motivazione con le ragioni del mancato accoglimento delle difese dell'operatore.

L'art. 42 NDC

La norma in commento riprende essenzialmente il contenuto dell'abrogato art. 11 D.lgs. 374/1990.

«Per la revisione delle dichiarazioni è competente l'ufficio dell'Agenzia presso il quale la dichiarazione è stata registrata ovvero l'ufficio dell'Agenzia nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale della parte, qualora il controllo abbia avuto ad oggetto dichiarazioni registrate presso due o più uffici dell'Agenzia.

La revisione della dichiarazione è avviata dall'ufficio dell'Agenzia a seguito di ricezione dei verbali di cui all'articolo 41, comma 1, ovvero su istanza della parte.

A seguito di istanza di revisione della dichiarazione, l'ufficio dell'Agenzia opera con i poteri e le facoltà di cui all'articolo 40.

Il procedimento si conclude in ogni caso entro i termini fissati dalla normativa doganale unionale.

La parte può comunicare al competente ufficio dell'Agenzia, entro trenta giorni, decorrenti dalla data di notifica o avvenuta consegna del verbale di constatazione, osservazioni e richieste, di cui l'ufficio dell'Agenzia tiene conto nel provvedimento finale.

Nel caso di revisione della dichiarazione su istanza di parte, l'Agenzia, se ritiene di non accogliere, anche solo parzialmente, detta istanza, notifica un preavviso di diniego alla parte che, entro il termine di cui al comma 5, può presentare osservazioni e richieste.

Decorsi i termini di cui ai commi 5 e 6, l'Agenzia, entro il termine di cui al comma 4, notifica alla parte il provvedimento motivato recante l'esito dell'attività di controllo.

Nel caso in cui l'esito dell'attività di revisione si concluda con la rettifica della dichiarazione, l'Agenzia procede al recupero dei maggiori diritti ovvero al rimborso.

L'Agenzia trasmette il provvedimento di cui al comma 7, unitamente alle eventuali osservazioni della parte, anche all'organo competente per l'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle doganali.

L'Agenzia può stabilire modalità semplificate per la revisione delle dichiarazioni che non comportano rimborsi o sgravi e nel rispetto della normativa doganale.»

Revisione della dichiarazione

Competenza

Competenza funzionale

La revisione della dichiarazione è di **competenza esclusiva** dell'Agenzia.

Competenza territoriale

- La competenza, ordinariamente, spetta all'**Ufficio presso il quale è stata registrata la dichiarazione** (in linea con quanto previsto dal CDU);
 - quando il controllo ha interessato dichiarazioni registrate presso due o più uffici diversi, la competenza della revisione è attribuita all'**ufficio in cui è ubicata la sede legale della parte**.
 - Ove non sia possibile applicare i precedenti criteri, la competenza è dell'**Ufficio nel cui ambito territoriale è constatata la violazione che fa sorgere l'obbligazione doganale**.
-

Revisione della dichiarazione

Revisione d'ufficio

La revisione dell'accertamento integra un procedimento amministrativo di accertamento del tributo, nell'ambito del quale l'Amministrazione, di propria iniziativa o su istanza dell'operatore interessato, procede al riesame degli elementi essenziali dell'obbligazione doganale e, ove riscontri difformità, comunica all'operatore l'avvenuta modifica dell'accertamento doganale già definitivo.

L'atto di revisione della dichiarazione è, dunque, un atto impositivo attraverso il quale è comunicata al debitore la pretesa doganale in conseguenza di un'azione di controllo a posteriori.

A seguito dell'avvenuto svolgimento del controllo a posteriori, l'Agenzia notifica alla parte il provvedimento motivato recante l'esito dell'attività di controllo.

Il risultato dell'attività di controllo può essere, sotto il profilo sostanziale, la rettifica della dichiarazione originariamente presentata.

Revisione della dichiarazione

Revisione a istanza di parte

L'impulso alla revisione è costituito da un'**istanza dell'operatore economico**.

Norme fondamentali

- Art. 42 D.lgs. NDC
- Art. 173, par. 3, CDU: *«Su richiesta del dichiarante, entro tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione in dogana, la modifica della stessa può essere autorizzata dopo lo svincolo delle merci per consentire al dichiarante di adempiere ai suoi obblighi riguardanti il vincolo delle merci al regime doganale in questione».*

In caso di istanza di parte, la nuova liquidazione dei diritti non può determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Inoltre, in forza del comma VI dell'art. 42 citato, se l'Agenzia ritiene di non accogliere, anche solo parzialmente, l'istanza della parte, deve notificare un preavviso di diniego. L'operatore, **entro 30 giorni**, può presentare osservazioni e richieste, decorsi i termini suddetti, il procedimento si conclude con un provvedimento motivato dell'Agenzia (art. 42, comma VII, D.lgs. 141/2024).

Revisione della dichiarazione

Prescrizione

Il potere di revisione dell'accertamento è sottoposto al termine di prescrizione di **3 anni** (art. 48 D.lgs. NDC).

La comunicazione al debitore dell'avviso di accertamento doganale deve essere effettuata entro la data di prescrizione

Dies a quo: data della bolletta (art. 77 CDU). Nei casi di inosservanza, il debito si considera sorto nel momento in cui non è soddisfatto l'obbligo la cui inadempienza fa sorgere l'obbligazione doganale (art. 79 CDU)

Eccezione alla durata triennale del termine: quando l'evento da cui origina l'obbligazione doganale integra anche un fatto penalmente rilevante, il termine è di minimo **5 anni** e di massimo **10 anni**, secondo quanto disposto dal diritto nazionale (art. 103, par. 2, CDU).

L'art. 48, II comma, NDC, a tal proposito precisa che, se l'obbligazione riguarda diritti di confine ed è sorta a seguito di un comportamento penalmente rilevante, il termine per la notifica è di **7 anni**.

Revisione della dichiarazione

Circolare n. 25/2024 del 10

Riprende la normativa del D.lgs. 141/2024 e dell'allegato (NDC).

La modifica non può fare diventare oggetto della dichiarazione in dogana merci diverse da quelle che ne costituivano l'oggetto iniziale (come da art. 173, par. 1, CDU).

Merce non riferibile alla dichiarazione originaria: la parte deve procedere alla regolarizzazione a posteriori con presentazione di nuova dichiarazione doganale.

«La modifica di articoli già presenti nella originaria dichiarazione (cambio codice TARIC/cambio origine/ecc.), anche se tali modifiche comportino l'eventuale creazione di nuovi e diversi articoli rispetto agli originari, rientra nelle fattispecie di correzione possibili nell'ambito della revisione della dichiarazione».

Revisione della Dichiarazione Doganale **ASPETTI OPERATIVI**

Revisione, rettifica o altro?

Revisione della Dichiarazione Doganale

Revisione o rettifica?

Revisione o rettifica?

Rettifica

La rettifica della dichiarazione doganale consiste nella correzione di dati errati o incompleti contenuti nella dichiarazione.

In senso pratico, la rettifica può riguardare modifiche che non incidono sull'accertamento dei diritti doganali, mentre le modifiche che incidono su dazi, IVA o altri diritti confluiscono generalmente nell'ambito della revisione della dichiarazione.

La rettifica può essere richiesta entro tre anni dall'accettazione della dichiarazione.

Revisione della Dichiarazione Doganale

Revisione o rettifica?

Revisione o rettifica?

Revisione

La revisione della dichiarazione doganale è il procedimento mediante il quale il dichiarante chiede all'Autorità doganale di modificare una dichiarazione **già accettata e già svincolata**, al fine di correggere errori, inesattezze od omissioni relativi agli elementi dichiarati che comporti una **variazione della liquidazione**.

La revisione può essere richiesta entro tre anni dall'accettazione della dichiarazione.

Revisione della Dichiarazione Doganale

Revisione o rettifica?

Revisione – variazione della liquidazione

recupero di maggiori diritti

sgravio di somme versate in eccesso

rimborso di somme versate in eccesso

Revisione della Dichiarazione Doganale

Revisione o rettifica?

Casi particolari

Dichiarazioni semplificate con dichiarazione complementare

EIDR (iscrizione nelle scritture del dichiarante)

Valori provvisori e componenti del valore determinabili successivamente: Royalties e transfer pricing.

Regolarizzazioni spontanee prima di controlli ADM.

Regimi speciali.

Revisione della Dichiarazione Doganale

Revisione o rettifica?

Casi particolari - Regimi speciali

Uso finale

Perfezionamento attivo

Perfezionamento passivo

Ammissione temporanea

Deposito

Revisione della Dichiarazione Doganale

Revisione o rettifica?

Revisione – rettifica

anche le revisioni si concludono sempre con la rettifica della dichiarazione doganale

in questo caso per rettifica si intende l'inserimento di una nuova versione della dichiarazione doganale allineata all'esito della revisione e che assume lo stesso MRN ma un numerale progressivo maggiore es. Ver. 1 nel caso della prima

Revisione della Dichiarazione Doganale

Comunicazioni con la dogana

NOTA BENE

La rettifica relativa ad una revisione deve essere inserita a sistema contemporaneamente all'invio dell'istanza.

La rettifica sarà validata:

- Immediatamente dopo la notifica del verbale di revisione dell'accertamento per i recuperi
- Immediatamente dopo la notifica della decisione di sgravio/rimborso

Evitare conflitti es. non inviare richieste di revisione prima della dichiarazione di completamento di una dichiarazione semplificata

Revisione della Dichiarazione Doganale

Comunicazioni con la dogana

COSA SUCCEDE SE LA RETTIFICA NON E' COERENTE?

La rettifica sarà rifiutata.

La procedura di rifiuto prevede una motivazione.

Provvederete quindi a reinserire la rettifica corretta informando il funzionario incaricato.

Revisione della Dichiarazione Doganale

Casi esclusi

NOTA BENE

Non possono mai essere oggetto di rettifica:

- Regime e natura della transazione
- Ufficio doganale
- benefici doganali inesistenti al momento dell'importazione
- fatti accertati da un controllo già concluso

Tipologie di revisione

Revisione della Dichiarazione Doganale

Tipologie revisioni

REVISIONI SU ISTANZA DI PARTE

Su iniziativa del dichiarante, non può essere presentata se:

- La merce non è ancora stata svincolata
- È in corso una revisione d'ufficio già notificata

REVISIONI SU ISTANZA DI PARTE - FASI

Istanza - Acquisizione documentazione

Istruttoria

Si conclude con un provvedimento espresso e motivato

Revisione della Dichiarazione Doganale

Tipologie revisioni

REVISIONE D'UFFICIO - FASI

Su iniziativa dell'amministrazione

Avvio del procedimento di revisione della dichiarazione doganale

Acquisizione documentazione

Istruttoria

Si conclude con un provvedimento espresso e motivato

Revisione della Dichiarazione Doganale

Casi esclusi

NOTA BENE

Non possono mai essere oggetto di rettifica:

- Regime e natura della transazione
- Ufficio doganale
- benefici doganali inesistenti al momento dell'importazione
- fatti accertati da un controllo già concluso

Comunicazioni con la Dogana di Livorno

Revisione della Dichiarazione Doganale

Comunicazioni con la dogana

Mezzo

Con la riorganizzazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in vigore dal 1° novembre 2025 la Dogana di Livorno ha assunto la denominazione **UADM Toscana 2**

Indirizzo PEC: uadm.toscana2@pec.adm.gov.it

Indirizzo: Piazza dell'Arsenale, 10 - 57123 Livorno

Revisione della Dichiarazione Doganale

Comunicazioni con la dogana

Intestazione PEC

REVISIONE H1/B1 MRN SOCIETA'

RETTIFICA H1/B1/D1 MRN SOCIETA'

COMPLETAMENTO PROCEDURA SEMPLIFICATA MRN SOCIETA'

DOCUMENTAZIONE H1/B1 MRN SOCIETA'

Revisione della Dichiarazione Doganale

Comunicazioni con la dogana

Modulistica

Le istanze **devono**:

essere presentate sul modulo predisposto

essere sottoscritte a pena di irricevibilità

essere compilate integralmente, eventualmente ripetendo i campi nel caso ci fossero più articoli

essere corredate da TUTTA la documentazione necessaria

Revisione della Dichiarazione Doganale

Comunicazioni con la dogana

Cognome e nome ¹	
Ragione sociale	
Cod. Fisc. o P. IVA	
Persona di riferimento	
Telefono	
Indirizzo pec	
Indirizzo e-mail	

All'Ufficio delle Dogane di LIVORNO
uadm.toscana2@pec.adm.gov.it

e, per conoscenza, All'Ufficio Territoriale delle Entrate² di
(xxxindirizzopecufficioxxx@pce.agenziaentrate.it)

Oggetto: Istanza di Revisione dell'Accertamento ai sensi dell'art. 173 del Reg. (UE) n. 952/2013 (CDU) per la seguente Dichiarazione Doganale emessa presso l'Ufficio delle Dogane di Livorno³:

Tipo (IM/EX)	Reg.	N.	CIN	Data
Intestatario:	Denominazione			
	Indirizzo			
	Località			
	Provincia		CAP	
	Indirizzo PEC			
	Partita IVA			

Modulo – parte 1

Revisione della Dichiarazione Doganale

Comunicazioni con la dogana

Modulo

Quando le istanze devono essere inviate all'Agenzia delle Entrate?

Quando la revisione ha effetti fiscali ai fini IVA

Revisione della Dichiarazione Doganale

Comunicazioni con la dogana

Il/La sottoscritto/a indicato/a in epigrafe, in qualità di doganalista in rappresentanza diretta/indiretta dell'Intestatario,

CHIEDE

ai sensi dell'art. 173 del CDU Reg. (UE) n. 952/2013, la revisione dell'accertamento della dichiarazione doganale indicata in oggetto, volta ad ottenere la rettifica della medesima dichiarazione e⁴

☐	lo sgravio dei dazi ai sensi dell'art. CDU:	☐	117	☐	118	☐	119	☐	120;	
☐	lo sgravio dei seguenti diritti di fiscalità nazionale:									
	☐	IVA	☐	Tasse Port.	☐	Staz. Sper.	☐	Altro		
☐	il rimborso dei dazi ai sensi dell'art. 117 CDU;									
☐	il rimborso dei dazi ai sensi dell'art. 118 CDU;									
☐	il rimborso dei dazi ai sensi dell'art. 119 CDU;									
☐	il rimborso dei dazi ai sensi dell'art. 120 CDU;									
☐	il rimborso dei seguenti diritti di fiscalità nazionale:									
	☐	IVA	☐	Tasse Port.	☐	Staz. Sper.	☐	Altro		
☐	l'addebito dei seguenti maggiori diritti dovuti:									
	☐	Dazi	☐	IVA	☐	Tasse Port.	☐	Staz. Sper.	☐	Altro

¹ Compilare tutti i campi.

² Ai sensi dell'art. 29 comma 4 della L. 428/90, in caso di rimborso di diritti, la domanda va inviata, a pena di inammissibilità, anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza, salvo che la relativa spesa non abbia concorso a formare il reddito di impresa.

³ Compilare tutti i campi.

⁴ Aggiungere il simbolo di spunta ✓ a fianco dei quadrati e/o dei cerchi per i casi che ricorrono.

Modulo – parte 2

Revisione della Dichiarazione Doganale

Comunicazioni con la dogana

per le seguenti motivazioni⁵

⁵ Esporre una descrizione dettagliata delle motivazioni che determinano la richiesta.

Modulo – parte 3

Revisione della Dichiarazione Doganale

Comunicazioni con la dogana

In relazione a quanto precede si chiede pertanto la rettifica dei seguenti campi del DAU⁶:

	Campo n.	DA	A
1			
2			
3			
4			
5			
6			

e del campo 47 relativo alla liquidazione dei diritti come di seguito analiticamente specificato:

Codice Tributo	Dichiarato	Da rettificare	Differenza (+/-)
Totali			

⁶ Indicare tutti i campi interessati alla variazione.

Modulo – parte 4

Revisione della Dichiarazione Doganale

Comunicazioni con la dogana

A fini probatori si allega la seguente documentazione, analiticamente descritta:

1	Nuovo DAU (redatto secondo la revisione richiesta) ⁷
2	
3	
4	
5	
...	
...	Modello REP o Modello REM ⁸

⁷ Obbligatorio.

⁸ In caso di istanza di rimborso o sgravio di dazi, va allegato il corrispondente modulo REP o REM (indicare l'opzione che ricorre) debitamente compilato in ogni parte, secondo le specifiche istruzioni di compilazione, e sottoscritto dal richiedente.

Modulo – parte 5

Revisione della Dichiarazione Doganale

Comunicazioni con la dogana

In relazione alla presente istanza il sottoscritto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del C.P. e delle leggi speciali in materia, ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/200 dichiara:

- di essere munito di specifico mandato a rappresentare il soggetto intestatario della dichiarazione doganale in questione;
- che, per quanto ragionevolmente a conoscenza del sottoscritto, la documentazione sopra indicata è autentica o è copia autentica dell'originale allegato alla dichiarazione doganale oggetto dell'istanza.

Si chiede infine l'applicazione dell'art. 20 c. 4 della L. 449/97.

FIRMA

Modulo – parte 6

Revisione della Dichiarazione Doganale

Comunicazioni con la dogana

Allegati

TUTTA la documentazione a matrice

TUTTO ciò che è indicato in dichiarazione

Mandato

Istruzioni

Schede tecniche

Documenti commerciali

Revisione della Dichiarazione Doganale

Comunicazioni con la dogana

NOTA BENE

Le revisioni, anche su istanza di parte, prevedono il **controllo integrale della dichiarazione** e della coerenza fra la stessa e la documentazione presentata.

Revisione della Dichiarazione Doganale

Comunicazioni con la dogana

Allegati - formato

La documentazione va presentata in un unico file PDF per ciascuna dichiarazione doganale

Eccezione: fotografie in un'unica cartella zippata

Elementi oggettivi della dichiarazione doganale

Aspetti pratici

Revisione della Dichiarazione Doganale

Elementi oggettivi della dichiarazione doganale

VALORE

Fatture commerciali

Fattura trasporto e assicurazione

Contratto: assicurazione, altri elementi del valore, sconti

Revisione della Dichiarazione Doganale

Elementi oggettivi della dichiarazione doganale

QUANTITA'

Polizza di carico

Packing list

Unità di misura supplementari

Revisione della Dichiarazione Doganale

Elementi oggettivi della dichiarazione doganale

QUALITA'

Schede tecniche del produttore

Certificati

Revisione della Dichiarazione Doganale

Elementi oggettivi della dichiarazione doganale

ORIGINE

Certificati di origine

Dichiarazioni in fattura

Accordi

Revisione della Dichiarazione Doganale

Elementi oggettivi della dichiarazione doganale

ALTRO

Estratto del registro IVA

Corrispondenza con i fornitori

Dichiarazioni del Comandante

Modelli REM/REP

Eventuale altra documentazione che pensiate possa aiutare il funzionario a comprendere meglio la fattispecie concreta

Revisione della Dichiarazione Doganale

Elementi oggettivi della dichiarazione doganale

CAMBIO SOSTANZIALE

L'aggiunta di merce compresa in altro documento commerciale **non** può avvenire tramite **revisione**

Comporta invece una **regolarizzazione a posteriori** con istanza da presentare alla dogana territorialmente competente

Revisione della Dichiarazione Doganale

Domande

